

I contratti pubblici nell'ambito dei beni culturali

*Progettazione e direzione lavori, requisiti di
qualificazione degli esecutori, gare, esecuzione
e collaudo.*

Ance Associazione Nazionale Costruttori Edili Via Guattani
16 00161 Roma tel.: 06845671 e-mail: info@ance.it.

APPALTI E CONCESSIONI

Introduzione alla disciplina dei BB.CC

*I contratti pubblici
nell'ambito dei beni
culturali*

La tutela dei beni culturali

- ❖ La **disciplina dei beni culturali** è sottoposta ad una disciplina speciale:
 - per *l'importanza del patrimonio artistico, storico, archeologico, architettonico e paesaggistico*,
 - per *l'unicità, la delicatezza e l'irripetibilità* degli interventi, di tutela, ad essi riferiti.
- ❖ Il **Codice dei beni culturali**, d.lgs. 42/2004, prevede a sua volta *la conservazione del patrimonio culturale e la pubblica fruizione e la valorizzazione* di tali beni (1.3-4)

- **Editto Doria Pamphilj** (1802) e **Editto Pacca** (1820): il primo testo organico che istituì autorità tecniche e divieti di demolizione e esportazione;
- Dopo l'Unità: la legge 1865 espropria **monumenti in rovina**;
- **Legge Nasi** (1902) introduce limiti d'età, prelazione, divieto esportazione; **Rosadi-Rava** (1909) estende tutela a mobili, manoscritti e numismatica; Dec. Rava, Soprintendenze (1907).

Costituzione Italiana – Art. 9

❖ La disciplina e tutela del patrimonio culturale ha origine da:

1 **L'articolo 9 recita:**

... La Repubblica **promuove lo sviluppo della cultura** e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

– **Dal 2022, è stato modificato per includere esplicitamente:**

2 ... Tutela *l'ambiente*, la biodiversità e gli ecosistemi, **anche nell'interesse delle future generazioni**. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Patrimonio culturale (CBC, 2.2-3)

❖ Il patrimonio culturale è costituito da:

3 beni culturali le cose immobili e mobili

... che presentano *interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico* (10 e 11) e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

4 beni paesaggistici

... gli *immobili* e le *aree* (134), costituenti espressione dei *valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici* del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

Obblighi di tutela (CBC, 3-5-30)

La **tutela** è l'attività volta a individuare i beni che costituiscono il patrimonio culturale e a garantirne protezione e conservazione, al fine di renderli accessibili al pubblico.



Soggetti preposti alla tutela

Ministero della Cultura

Ente centrale volto alla conservazione e promozione del patrimonio culturale, sia di proprietà statale che di altri enti pubblici e privati. **Procede al riconoscimento dei bb.cc. e all'imposizione di vincoli di tutela. Non ha competenza, salvo per il patrimonio archivistico, nelle regioni Trentino Alto Adige, Valle D'Aosta e Sicilia**

Altri Enti e Organizzazioni

Organizzazioni non governative e reti europee come Europa Nostra e ICOMOS,

Soprintendenze

Uffici periferici del MIC che operano a livello regionale.

Monitorano, catalogano, gestiscono e tutelano i bb.cc. mobili e immobili presenti nel loro territorio, emettendo provvedimenti di tutela

Enti Locali

Regioni, province e comuni hanno competenze nella **catalogazione e gestione** dei beni culturali di loro proprietà. **Collaborano con il MIC** per il patrimonio presente sul territorio

Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici

❖ Art. 1, par. 10:

“La ... direttiva non pregiudica le leggi, i regolamenti o le disposizioni ... degli Stati membri in materia di protezione dei beni culturali e del patrimonio.”

❖ Art. 32:

Sì a *procedure negoziate senza pubblicazione* in caso di lavori affidati “per ragioni artistiche o storiche”, o *quando solo un OE sia in grado di eseguire l'appalto.*

❖ Art. 36

La *libera circolazione delle merci non esclude «divieti o restrizioni giustificati da motivi ... di tutela del patrimonio storico o archeologico nazionale.»*

La **Convenzione di Faro** del Consiglio d'Europa (2005), ratificata in Italia con L. 133/2020, è stato stabilito che: «Il patrimonio culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato [...] e la sua conservazione è parte integrante del bene pubblico.»

Disciplina Appalti sui beni culturali

- ❖ Il **Codice dei contratti pubblici** (**d.lgs. 36/23**), in vigore dal **1° luglio 2023**, **sostituito il d.lgs. 50/16** e aggiornato dal **d.lgs. 209/24** (correttivo) disciplina:
 - **progettazione specialistica**
 - **verifica preventiva dell'interesse archeologico**
 - qualificazione SOA in OG2, OS2-A/B, OS25.
- ❖ Da coordinarsi con il **codice dei beni culturali**, d.lgs. 42/2004, che **prevale in caso di conflitto di norme e**
 - disciplina **vincoli, autorizzazioni e tutela** del patrimonio culturale
 - assegna un **ruolo centrale alle SOPRINTENDENZE**

Chi può progettare e chi può eseguire i lavori

Quali vincoli rispettare

Quali verifiche attivare

Come qualificarsi per partecipare.

Qualificate di diritto come SA

Novità bb.cc. nel Codice appalti 1/2

Art. 38, dlgs 36/23

- **La verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) e la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) devono essere valutate insieme nella Conferenza di servizi.**
- *Le risultanze possono escludere o evidenziare un interesse archeologico.*
- *Le amministrazioni in dissenso devono indicare prescrizioni (v. Corr.)*

Art. 41, dlgs 36/23

I "Livelli e contenuti della progettazione" richiedono "conformità alle norme di tutela dei beni culturali e paesaggistici".

La verifica preventiva segue le modalità dell'allegato I.8, mentre i contenuti generali della progettazione sono previsti all'allegato I.7

Allagati codice disciplinanti BB.CC.

Allegato I.7 – Contenuti minimi della progettazione

Definisce i livelli e i contenuti minimi della progettazione (dallo studio di fattibilità al progetto esecutivo). Fondamentale il richiamo alla **conformità ai vincoli ambientali, paesaggistici e culturali**.

Allegato I.8 – VPIA (Verifica Preventiva Interessi Archeologici)

Disciplina la **procedura per la verifica** archeologica prevista dall'art. 41, co. 4. Il **correttivo 2024** (72 e 79. d.lgs. 209/24) ha modificato i contenuti tecnici, ma la procedura resta invariata nella struttura a due fasi.

Allegato II.18 – Appalti per Beni Culturali

Riguarda specificamente le **regole tecniche per gli appalti su beni culturali**: requisiti delle **imprese**, deroghe per la **direzione lavori, scavi e restauri**

Nota dlgs 209/2024:

I.7: comma su abrogazione automatica è stato eliminato: resta definitivo.

I.8: modifiche tecniche apportate, ma resta pienamente operativo.

II.18: aggiornamenti degli articoli, continua a valere fino a modifica legislativa.

Future Linee guida (1.8, 1.11)

- ❖ Entro il 2023, con un **DPCM** -su proposta del *Ministro della Cultura*, di concerto con il *Ministro delle Infrastrutture* - **DOVEVANO** essere adottate **linee guida per la VPIA** (Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico) con l'obiettivo di garantire:
 - *procedimenti semplificati* e termini certi,
 - la *tutela del patrimonio archeologico*,
 - compatibilmente con l'*interesse pubblico* legato alla realizzazione dell'opera.

Nelle more del DPCM, restano operative:

- 1. Linee guida DPCM 14/2/2022**, integrate nella VPIA vigente ex Circolare DG ABAP n. 10/2025.
- 2. Circolare DG Archeologia, Belle Arti e Paesaggio n. 53/2022** su :
 - Integrazione nelle procedure Via/Vas,
 - Obbligo inserimento della documentazione GIS,
 - Introduzione di layer VRP e VRD per valutazione di potenziale e rischio.

Altri articoli incidenti sui bb.cc.

- L'art. **57** prevede l'inserimento di **clausole sociali** nei bandi di gara per lavori legati ai bb.cc.
- L'art. **66** permette a **restauratori e archeologi di partecipare** come professionisti alle procedure di gara.
- L'art. **116** prevede un **resoconto scientifico al termine dei lavori** su beni culturali, preparato dal DL o da restauratori/archeologi qualificati, incluso nel budget dell'intervento.

Le **offerte** per appalti includono misure che **garantiscono**:

- **pari opportunità** generazionali, di genere e per l'inclusione lavorativa di persone con disabilità o svantaggiate.
- **stabilità occupazionale** del personale impiegato.
- **applicazione dei CCNL e territoriali**, stipulati dalle associazioni più rappresentative, pertinenti all'oggetto dell'appalto.
- **tutele e diritti per i lavoratori in subappalto**, pari a quelle dei dipendenti dell'appaltatore, prevenendo il lavoro irregolare.

Titolo III del Codice appalti

- L'art. 132, stabilisce che *il Titolo III si applica ai contratti riguardanti i bb.cc. tutelati* ai sensi del Codice dei bb.cc. e del paesaggio (d.lgs. 42/2004). **In mancanza di disposizioni diverse e specifiche, sono applicabili a tali interventi le pertinenti disposizioni del Codice 36 del 2023.**
- L'art. 133 stabilisce i **requisiti di qualificazione** per esecutori e direttori tecnici, rimandando all'**allegato II.18** (v. correttivo)
- L'art. 134 consente **contratti gratuiti** per attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali, con prescrizioni per la progettazione e il collaudo.

Il titolo III (parte VII, libro II, artt. 132-134) appare **decisamente più sintetico** rispetto a quanto previsto nel d.lgs. n. 50/2016.

Infatti, molte delle norme che erano state duplicate nel Regolamento attuativo (v. d.m. MiBACT n. 154/2016) sono riprodotte unicamente nel relativo allegato II.18, dedicato ai beni culturali.

Conferma limiti avalimento (132.2)

- ❖ L'art. **132 del D.lgs. 36/2023 prevede il divieto di avalimento** nei contratti aventi ad oggetto beni culturali, a tutela della specifica competenza richiesta.
- ❖ Tuttavia, il Consiglio di Stato chiarisce che:
 - *L'avalimento permanente finalizzato all'ottenimento dell'attestazione SOA non è soggetto alle limitazioni previste per gli appalti relativi ai beni culturali.*
- ❖ Questa eccezione si fonda sulla *direttiva europea* in materia di contratti pubblici e sulla *giurisprudenza dell'UE*, che promuove:
 - ampia *apertura alla concorrenza*;
 - rilievo del *profilo soggettivo dell'esecutore* ai fini della qualificazione (v. C.d.S. 1630/25)

Delibera ANAC 19 settembre 2023, n. 422

- ❖ *La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 91 dell'11 aprile 2022, ha ritenuto:*
 - **infondata** la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146 del d.lgs. 50/2016, sul **divieto di avvalimento** negli appalti di beni culturali.
 - *che l'intento della norma è assicurare che i lavori siano «**direttamente eseguiti da chi abbia la specifica qualificazione richiesta, nonché mezzi e risorse necessari a preservare una tale categoria di beni.**» (Cons. St. 7858/23).*
- ❖ *Sebbene l'avvalimento sia un istituto di portata generale e derivazione eurounitaria, la norma sottolinea l'**importanza del profilo soggettivo** dell'esecutore dei lavori per la qualificazione (Cons. St. 403/2019).*
- ❖ *Di conseguenza, **la tutela si applica indipendentemente dalle categorie di qualificazione, e il divieto di avvalimento si estende anche agli appalti per la manutenzione di impianti elettrici o di condizionamento** in locali che ospitano beni culturali, anche se tali impianti non rientrano direttamente nella definizione di "beni culturali" del d.lgs. 42/04.*

La cooptazione nei bbcc (68, 12)

- ❖ La *cooptazione è eccezionale*: ammessa solo entro il **20% dei lavori**, e se l'impresa cooptata ha qualificazione almeno pari all'importo da eseguire.
- ❖ *Nei beni culturali serve stretta corrispondenza* tra qualificazione posseduta e attività da eseguire.
- ❖ In **generale, è escluso l'uso della cooptazione** per i lavori su beni tutelati.
- ❖ Se la quota affidata è:
 - **> 150.000 €** → serve *SOA* adeguata.
 - **< 150.000 €** → servono *requisiti ex art. 10 All. II.18*.
- ❖ Le stazioni appaltanti (SA) devono *verificare attentamente i requisiti* di tutti i soggetti coinvolti (Comunicato del Presidente ANAC del 10/07/2024)

Contratti gratuiti e sponsor (134)

- ❖ Le amministrazioni:
 - *per attività relative alla tutela e valorizzazione dei beni culturali*, possono stipulare *contratti gratuiti*, ma devono rispettare le prescrizioni delle autorità preposte alla loro tutela.
 - per favorire la fruizione e la ricerca scientifica sui bb.cc., lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono *creare forme speciali di partenariato* con enti pubblici e privati per il *recupero*, il *restauro*, la *manutenzione* programmata e la *valorizzazione* dei bb.cc.
- ❖ *L'affidamento* di **contratti di sponsorizzazione** per importi **>€40k** deve essere *pubblicato sul sito internet* della stazione appaltante (SA) per almeno **30gg**, *trascorso i quali il contratto può essere negoziato*, ma deve rispettare i principi di imparzialità e parità di trattamento tra gli operatori interessati.

Soglie applicazione BIM (15x43.1-4)

1. A decorrere **dal 1° gennaio 2025**, in generale la soglia di obbligatorietà della gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) passa **da 1 a 2 mln** di euro e:
 - si applica sia a **nuove costruzioni** che interventi su **edifici esistenti**;
 - **non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione**, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'adozione dei suddetti metodi e strumenti.
2. Per gli **edifici tutelati ex d.lgs. 42/04**:
 - introdotta soglia UE (ossia **€5,5 mln** circa)

*L'All. 1.7. disciplina, tra l'altro, la **Relazione Specialistica sulla Modellazione Informativa**, che attesta il rispetto dei requisiti del Capitolato Informativo e del Piano di Gestione Informativa (32-bis) nonché i requisiti informativi per la gestione digitale dell'esecuzione dei lavori, contenuti nel **Capitolato Informativo (32-ter)**.*

Regime transitorio

- ❖ I progetti o gare avviati **prima del 1° luglio 2023** restano disciplinati dal **d.lgs. 50/2016**, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice (D.lgs. 36/2023)
- ❖ **Appalti fino al 30 giugno 2023**
 - Progettazione su **tre livelli** secondo D.lgs. 50/2016
 - **VPIA** – se necessaria – segue le logiche e tempi del vecchio Codice
 - La fase definitiva includeva la verifica archeologica e monitoraggio.

Il precedente quadro normativo era nella Parte II, Titolo VI, Capo III (artt. 145 e ss.) del D.lgs. 50/2016, nonché quella del Regolamento D.M. 22 agosto 2017, n. 154 che stabiliva i requisiti di qualificazione per partecipare agli appalti pubblici e individuava alcuni degli elementi specifici per la progettazione dell'appalto.

Raffronto: transitorio

Periodo / Normativa	Livelli progettuali	VPIA inclusione
<u>≤ 30 giugno 2023</u>	Fattibilità, definitivo, esecutivo	VPIA secondo d.lgs. 50: integrale tra fase preliminare e definitiva
<u>> 1° luglio 2023</u>	PFTE, esecutivo	VPIA tutta nel I.8: prima fase nel PFTE, seconda nel progetto esecutivo

APPALTI E CONCESSIONI

Fase preliminare progettazione

*I contratti pubblici
nell'ambito dei beni
culturali*

Le quattro fasi dell'affidamento (37, 41.1 e All- I.5, 3)

PROGRAMMAZIONE

La **programmazione triennale dei lavori**:

- **Documento di pianificazione generale** che guida progettazione e realizzazione delle oo.pp. **nel medio termine**.
- Redatta in base a **studi di fattibilità e quadro dei bisogni**.
- Approvata dall'**Organo deliberante** e aggiornata annualmente.
- È **obbligatoria per le opere di importo superiore a €150.000**.

PROGETTAZIONE

La **progettazione tiene conto di**:

- **elenco annuale dei lavori**
- **soddisfacimento dei fabbisogni della collettività**,
- **qualità architettonica e tecnico-funzionale**,
- **norme di tutela dei bb.cc. e paesaggistici**, e tutti i **vincoli esistenti** (idrogeologici, sismici, archeologici, forestali).

AFFIDAMENTO

ESECUZIONE

Fase preliminare progettazione (41-44; I.5, 6.3-4; I.7, 1)

Sulla base della programmazione triennale dei lavori, l'amministrazione definisce:

- a) **Quadro Esigenziale**,
- b) **Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali** o **DOCFAP**.
- c) **Documento di Indirizzo della Progettazione** o **DIP** con cui il RUP definisce sulla base di a) e b) **caratteristiche, requisiti e elaborati progettuali necessari** di ogni livello della progettazione, inclusi quelli per la verifica preventiva interesse archeologico.

OBBLIGATORI:

- **DOCFAP**: importi \geq soglia UE
- **DIP**: se lavori $>$ €150.000.

*Per a) e b) è possibile utilizzare modelli informativi geografici (GIS) e modelli tridimensionali che permettono di mappare lo stato dei luoghi e individuare potenziali aree di interesse archeologico già in fase di programmazione, supportando la successiva **procedura VPIA**.*

Percorso sequenziale programmazione



Il quadro esigenziale definisce il contesto e i vincoli, il DOCFAP valuta alternative e verifica compatibilità con carte archeologiche esistenti, il DIP traduce tutto in indirizzi progettuali precisi includendo gli elaborati per la futura VPIA nel PFTE.

È nell'elaborazione del **PFTE** (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica) che **si svolgono le due fasi della procedura VPIA e vengono elaborate le eventuali prescrizioni**

Doc. Fattibilità Alternative Progettuali (1.7, 2)

Cos'è il DOCFAP

Relazione tecnico-illustrativa (prodromica alla redazione del DIP) che individua le **possibili soluzioni progettuali** al soddisfacimento di un'esigenza che sfrutta Modelli informativi e GIS su scala urbana/territoriale e Modelli dello stato dei luoghi

Obiettivo principale

Confrontare alternative per individuare la soluzione con il miglior rapporto costi/benefici raffrontando:

- **Contesto territoriale e ambientale**
- **Patrimonio paesaggistico e culturale**
- **Aree archeologiche** (mappa tematica archeologica)
- **Opere esistenti** (caratt.che storiche, architettoniche, tecniche)

Quando è richiesto (new)

Obbligatorio: sopra soglie UE (€5.350.000 lavori)
Facoltativo: da €150k a soglie UE (su richiesta del RUP)
PPP: sempre corredato da analisi costi-ricavi

Approvazione del DOCFAP (1.7, 2.7-9 post 209/24)

Fase A: Analisi comparativa

Confronto sistematico delle **alternative** progettuali considerate

Fase B: migliore Soluzione

Individuazione del miglior rapporto tra costi e benefici

- per collettività e l'ambiente,
- in relazione alle **specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire.**

Include **relazione tecnico-illustrativa**, in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento da realizzare

Valutazione impatto sulle aree archeologiche:

- Analisi preliminari e verifiche preventive
- Saggi e prospezioni geofisiche

Fase C: Approvazione finale

L'Amministrazione committente Approva con **decisione conclusiva** il DOCFAP con propria determinazione o ritiene di non dover procedere.

Relazione tecnico-illustrativa (all. I.8, circ. 10/25)

- ❖ Comprende:
 - l'*inquadramento territoriale dell'area* d'intervento:
 - corografia,
 - stralcio dello strumento urbanistico comunale,
 - **verifica della compatibilità** dell'intervento con gli *strumenti urbanistici*, con la *carta del potenziale archeologico* e la *carta del rischio archeologico, ove esistenti*, e con i vincoli di settore, ove pertinenti;

La “**carta del potenziale archeologico**” e la “**carta del rischio archeologico**” non sono componenti obbligatorie del DOCFAP «ove esistenti», **ma una possibile:**

- **articolazione della relativa RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA dello stesso,**

Tali carte appartengono alla “prima fase” della procedura di VPIA, correlata al PFTE.

È comunque suggerita la redazione di carte preliminari del rischio archeologico calibrate sulle alternative progettuali analizzate, per garantire una valutazione più accurata e funzionale al processo decisionale.

Contenuto “CPA” e la “CRA”

CARTA DEL POTENZIALE ARCHEOLOGICO

- *Indipendentemente da specifici progetti*, integra **dati archeologici, geomorfologici, storici e ambientali**, offrendo **approccio multidisciplinare** e **una visione d'insieme** del potenziale archeologico di un'area (v. Circ. MIC n. 53/2022, sui parametri da utilizzare).
- È uno **strumento predittivo e assoluto**, che interpreta il territorio nel suo complesso per stimare la probabilità di presenza di depositi archeologici.
- Utile in **una fase preliminare di pianificazione per individuare aree** a maggiore probabilità di rinvenimenti.

CARTA DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO

- *In relazione a un'opera o progetto infrastrutturale concreto*, valuta il rischio di danno al patrimonio archeologico.
- Misura **l'impatto potenziale dell'intervento sulle evidenze archeologiche** e serve a **definire priorità e misure di tutela** più mirate.
- **È elaborata o adattata in funzione delle caratteristiche particolari e specifiche del progetto**, per evitare valutazioni su rischi preesistenti riferite ad altri interventi

Raffronto: Carta Archeologica Tradizionale

<u>ASPETTO</u>	CARTA ARCHEOLOGICA TRADIZIONALE	CARTA DEL POTENZIALE ARCHEOLOGICO (CPA)
<u>Contenuto</u>	Rappresenta i dati archeologici noti e documentati	Integra dati noti con analisi geomorfologiche, storiche, ambientali
<u>Funzione</u>	Archivio storico e tecnico dei rinvenimenti archeologici	Strumento predittivo per stimare la probabilità di ritrovamenti
<u>Utilizzo</u>	Studio dettagliato e documentazione archeologica	Supporto alla pianificazione e prevenzione di rischi archeologici
<u>Natura dell'informazione</u>	Descrittiva e documentata	Interpretativa e sintetica

Doc. di indirizzo alla progettazione (1.7, 2)

- ❖ Il **DIP**, da redigere *in coerenza* con il **quadro esigenziale** e con la *soluzione individuata nel DOCFAP*.
 - stabilisce le **linee guida per la progettazione**, incluse eventuali **raccomandazioni progettuali per evitare danni a beni di interesse archeologico** e/o prevedendo, se necessario, soluzioni tecniche alternative.
 - specifica le **caratteristiche tecniche e funzionali** che dovrà seguire l'intervento, anche in *base ai risultati delle analisi precedenti*, compresa l'eventuale presenza di vincoli archeologici *che può richiedere* la consultazione delle **autorità competenti in materia**.

Il DIP può integrare gli esiti di **ulteriori verifiche**, come il **monitoraggio ambientale** e **strutturale**, laddove richiesto **per proteggere i beni culturali o archeologici**.

Approvazione del DIP (1.7, 3.1-2)

1A

Progettazione esterna

il DIP è **parte della documentazione** di gara per l'affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del “**capitolato del servizio di progettazione**”.

1B

Progettazione interna

Il DIP è **allegato alla lettera d'incarico**.

2

Il DIP è **redatto e approvato prima dell'affidamento del progetto** di fattibilità tecnica ed economica (**PFTE**)

Il DIP indica oltre a gli **elaborati progettuali** a stato dei **luoghi** e **obiettivi** dell'intervento, requisiti tecnici e prestazionali, **livelli di progettazione**, elaborati grafici e tempi, **limiti economici**, finanziamenti e modalità contrattuali, **procedure di scelta** del contraente e criteri di **aggiudicazione**, **specifiche tecniche**, materiali e **CAM**, **raccomandazioni** su **sicurezza**, **monitoraggio**, e **tempi di realizzazione**

APPALTI E CONCESSIONI

Interesse archeologico

*I contratti pubblici
nell'ambito dei beni
culturali*

Obiettivi della VPIA

Tutela preventiva

Evitare danni a beni archeologici non ancora scoperti

Prevenzione operativa

Adottare misure prima dell'inizio lavori (es. scavi, varianti).

Riduzione dei rischi in cantiere

Evitare interruzioni, ritardi e contenziosi durante l'esecuzione

Snellimento e digitalizzazione

Gestire l'intero iter su piattaforma GNA (Geoportale Nazionale Archeologia)

**Valutare
l'interesse
archeologico già
nel PFTE e prima
delle scelte
progettuali**

Attivazione della VPIA (l.7, D.M. 16/01/2018, Nota MiC 23.5.23)

- ❖ La VPIA rappresenta **una fase tecnica**, *non preliminare né consultiva*:
 - *serve a integrare la progettazione*, non può essere usata per progetti non ancora definiti o non finanziati.
 - avviata **solo dopo l'inserimento del progetto nel programma annuale** dei lavori pubblici (il *Piano triennale non basta*, rappresentando uno strumento di programmazione strategica, *non* operativo).
- ❖ Per essere incluso nel programma annuale, *il progetto deve disporre almeno di un DIP approvato* (Documento di Indirizzo alla Progettazione), che consente l'avvio della progettazione e l'attivazione della VPIA.

Quindi, la VPIA si attiva in una **fase operativa** del progetto, quando il progetto è sufficientemente definito, finanziato

La VPIA: Ambito oggettivo e soggettivo

Campo di applicazione

- ❖ È riservata ai **contratti pubblici di lavori**, inclusi quelli affidati da stazioni appaltanti **private soggette al Codice**.
- ❖ I soggetti privati sono tenuti ad applicare la VPIA **solo se operano come “stazioni appaltanti” o “enti concedenti”** ex art. 1, co. 1, lett. a e b all. I.1 ca), (es. concessionari, promotori di partenariati, ecc.). Questo avviene ad esempio:
 - nei **settori speciali** ex art. 8,
 - nei casi di **partenariato pubblico-privato**,
 - per **OE che realizzano direttamente lavori su aree pubbliche in convenzione** con PA.

NON si applica a contratti di **servizi o forniture**, né a Operatori Economici **privati non qualificabili** come SA o EC

Fondamento giuridico (41.4 e l.8 ca)

❖ Per i *contratti pubblici di lavori*:

– la *verifica preventiva dell'interesse archeologico*:

- si applica *ai fini dell'art. 28, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio* (d.lgs. 42/2004);
- è conforme ai principi della *Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico* (La Valletta, 16 gennaio 1992), ratificata con *legge 29 aprile 2015, n. 57*;

– la procedura si svolge secondo le modalità previste dall'**Allegato I.8** al Codice dei contratti pubblici.

Applicabile a **tutti i contratti pubblici** di lavori, **di qualsiasi importo**: modifica introdotta dall'art. 79 del d.lgs. 209/2024 che ha riscritto art. 41 e All. I.8.

La nuova procedura si applica **ai contratti pubblici di lavori a partire dal 31.12.24**

Regioni e Province a Statuto speciale

- ❖ Le **Regioni a statuto speciale** e le **Province autonome di Trento e Bolzano**:
 - *disciplinano autonomamente* la procedura di verifica,
 - nel *rispetto dei principi* e delle modalità previste dallo stesso Allegato I.8.
- ❖ In particolare, la **Regione Siciliana** esercita **poteri legislativi esclusivi** in materia di tutela dei beni culturali ai sensi:
 - dell'**art. 14, lett. n), dello Statuto speciale** (R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, conv. in L. cost. 26 febbraio 1948, n. 2);
 - della **giurisprudenza costituzionale** che ha riconosciuto alla Sicilia la possibilità di *disciplinare autonomamente procedimenti autorizzativi e valutativi* in ambito culturale (es. Corte Cost. n. 52/2021, n. 63/2023).

Regione Sicilia e VPIA

- ❖ In Sicilia, *nonostante la competenza esclusiva regionale*, la VPIA è attualmente gestita secondo l'*Allegato I.8 del Codice Appalti*.
- ❖ Mancando una normativa regionale specifica, si applicano *procedure e tempistiche nazionali*.
- ❖ Riferimento operativo:
 - *Circolare MIC/DGABAP n. 10/2025* e
 - *Prassi delle Soprintendenze regionali, per cui è necessario* confronto con la Soprintendenza competente in fase progettuale.

La Regione Sicilia ha avviato il recepimento delle nuove modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023 e D.Lgs. 209/2024) con la **Deliberazione di Giunta n. 183** del 10 giugno 2025, che approva un apposito disegno di legge di recepimento. Tuttavia, il disegno di legge dovrà essere ora approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana per diventare legge effettiva

Le due fasi della VPIA (All. I.8 e circ. MIC 10/25)

Fase 1

Analisi documentale e valutazione preliminare, a cura di un archeologo qualificato (D.M. 244/2019) e corrisponde, quindi, alla cosiddetta “**fase prodromica**”, secondo la terminologia fin qui usata nelle Linee guida approvate con **D.P.C.M. 14/02/2022**, nonché nelle precedenti Circolari

In caso di **esclusione** della VPIA, è obbligatorio redigere una **motivazione tecnica basata su evidenze scientifiche**, conservata agli atti.

Fase 2

Indagini archeologiche preventive, che richiede l'autorizzazione della Soprintendenza consiste, invece, nel compimento delle indagini archeologiche preventive, e nella **conseguente redazione dei documenti integrativi** del PFTE

La **documentazione** è predisposta secondo i **template GIS GNA** (MODI, MOPR, MOSI) e trasmessa digitalmente

Fase I: verifica di assoggettabilità (41.4, e l.8, 2 e 3)



NB: La trasmissione non è richiesta per gli interventi che non comportano nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già interessate da manufatti esistenti

Conclusione della Fase I: relazione VPIA

- ❖ Il PFTE trasmesso contiene la **Relazione di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico** (relazione VPIA, tecnico-descrittiva sul rischio archeologico):
 - *componente obbligatoria* del PFTE, *salvo motivata esclusione nel DIP*.
 - **Sintetizza gli esiti della Fase I** della VPIA:
 - Dati storici, geomorfologici, bibliografici.
 - Risultati delle ricognizioni sul campo.
 - redatta da un *archeologo professionista abilitato*, incaricato dal RUP.
 - fornisce alla *Soprintendenza* gli elementi per decidere sull'assoggettabilità del progetto alla **Fase 2**, durante **Conferenza di Servizi** (38 ca).
 - presentata *prima della Conferenza stessa* (art. 38)

Attivazione della VPIA

Chi attiva la VPIA?

La SA attraverso il **Responsabile Unico del Progetto (RUP)** che ex art. 15 ca e all. 1.7:

- **coordina la progettazione e attiva la VPIA** quando necessaria;
- **provvede a:**
 - **incaricare l'archeologo** qualificato (ex D.M. 244/2019),
 - **acquisire le indagini** di prima fase,
 - **trasmettere la documentazione alla Soprintendenza.**
- In casi eccezionali, **può disporre una motivata esclusione della VPIA**, ma solo se il rischio archeologico è chiaramente assente e dimostrabile (rif. art. 1, co. 3, Allegato I.8)

Checklist per il RUP

1

Verificare se si tratta di **contratto pubblico di lavori**, anche affidato da SA privata o ente concedente (41.4)

2

Se sì, la **VPIA è obbligatoria**, salvo esclusione motivata e documentata (1.8,3)

3

Attivare la fase 1 della VPIA contestualmente alla progettazione di fattibilità

4

Consultare **GNA, piani paesaggistici, catasti, banche dati** e interfacciarsi con la **Soprintendenza**

5

Incaricare **figura professionale** abilitata secondo D.M. 244/2019

6

Inserire tempi nel **cronoprogramma** e fondo dedicato nel **quadro economico** (2-50%)

7

In caso di **esito positivo** della fase 1, **coordinarsi con la Soprintendenza per le indagini archeologiche preventive** nella fase 2.

Avvio della Fase II: le indagini (l.8, 4 e 7)

- ❖ Entro 30gg (o 60 per grandi opere infrastrutturali o a rete), dal ricevimento del PFTE, il Soprintendente
 - *Motiva* l'eventuale sottoposizione dell'intervento alla FASE II della VPIA.
 - *Comunica* l'esito della verifica in sede di Conferenza di servizi.
- ❖ Gli oneri a carico della SA, la quale attraverso il RUP provvede a:
 - *Redigere un progetto* per le indagini archeologiche ex art. 16, all. II.18,
 - *Sovrintendere allo svolgimento delle indagini*, assicurandosi che sia garantita una campionatura rappresentativa dell'area interessata, con:
 - a) esecuzione di carotaggi; b) prospezioni geofisiche e geochimiche; c) saggi archeologici, sondaggi e di scavi.
 - *Integrare il PFTE* con i documenti risultanti dalle indagini.

Tempistiche e capitolato (1.8, 8, 10)

- ❖ Se viene **avviata** dal Soprintendente, la verifica archeologica, essa deve **concludersi** come di seguito:
 - **entro 90 giorni** dall'avvio indagini, approva la **RELAZIONE ARCHEOLOGICA DEFINITIVA**, con:
 - *descrizione delle indagini,*
 - *eventuali prescrizioni ...*
 - **entro la data prevista per l'avvio dei lavori.**
- ❖ Se la verifica si estende oltre l'avvio della procedura di gara, il **capitolato** speciale deve prevedere clausole per gestire eventuali **ritardi dovuti alla verifica archeologica**.

Il Soprintendente può prorogare la richiesta di avvio della Fase II di max 15 gg per motivi istruttori.

...in linea con i principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento, come risultante dal progetto presentato.

Esiti della Relazione (1.8, 8, 9)

A

Negativo

Lo scavo stratigrafico **non evidenzia reperti** ed esaurisce direttamente l'esigenza di tutela,

LA PROCEDURA SI CONSIDERA CHIUSA

B

Positivo con prescrizioni

Sono presenti reperti :

- **non** leggibili come **complesso strutturale unitario**,
- con **scarso** livello di **conservazione**
- sono assoggettabili a interventi di **reinterro, smontaggio, rimontaggio** e musealizzazione

La **soprintendenza prescrive misure** di tutela, conservazione e valorizzazione dei rinvenimenti, relativamente ai singoli rinvenimenti o al loro contesto (B), all'area (C, con interessamento MIC per Verifica dell'interesse culturale ex art. 12 e 13 cod. bb.cc.).

C

Vincolo massimo

Presenza di **reperti complessi**, la cui **conservazione** richiede il **mantenimento in sito e misure specifiche, da adottare contestualmente all'esecuzione dei lavori**

Discrezionalità tecnica su Vincoli sui bb.cc.

- ❖ Le scelte tecniche della PA sui vincoli culturali rientrano nella **discrezionalità tecnica**. L'apposizione di vincoli richiede valutazioni *complesse e tecnico-scientifiche* (storia, arte, paesaggio), spesso ambigue ma fondate, che devono essere *motivate e ponderate*.
- ❖ Il **giudice amministrativo non sostituisce** la decisione della PA e **non valuta il merito tecnico, ma** può intervenire se:
 - l'atto *non rientra* tra le opzioni *scientificamente plausibili*;
 - la valutazione non è *coerente*, completa o motivata;
 - vi sono *errori evidenti*, travisamenti o carenze istruttorie.
- ❖ Sono censurabili solo **vizi macroscopici**: irragionevolezza, illogicità manifesta, travisamento, carenza motivazionale (CdS 392/2025).

Comunicazione alla Conferenza (1.8, 6, 5)

- ❖ La **comunicazione**, relativa all'esito della verifica di assoggettabilità, **consente di perfezionare la conferenza di servizi** per quanto attiene ai profili archeologici (qualora qui disposta),
- ❖ **Anche in caso di rischio archeologico basso, molto basso o nullo**, il **Soprintendente comunica l'esito** della verifica di assoggettabilità in sede di conferenza di servizi, precisando:
 - che ***non sussistono le condizioni*** per avviare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico,
 - le ***eventuali mirate prescrizioni***, come la presenza di un archeologo durante i lavori.

... **fatte salve le conclusive determinazioni** della Soprintendenza conseguenti all'esito finale della verifica preventiva dell'interesse archeologico.

ITER nella conferenza dei servizi (38.11)

A

La conferenza si conclude in 60 giorni, prorogabili di 10 giorni

B

Il mancato intervento o dissenso non motivato da parte di un'amministrazione interessata dalla Conf. Serv. equivale a un assenso tacito.

C

*La **decisione conclusiva approva il progetto**, comprendendo la valutazione dell'interesse archeologico, e ha effetti su urbanistica, paesaggistica, localizzazione e vincolo espropriativo, **permettendo la realizzazione dell'opera***

D

*Le **amministrazioni devono specificare prescrizioni e misure mitigatrici per rendere l'opera compatibile con gli obiettivi archeologici e paesaggistici**, senza limitarsi a esprimere un **dissenso generico**.*

Vincoli tardivi e sviluppo sostenibile CdS, VI, 392/25

- ❖ Il CdS si è pronunciata sulla validità della **VIA positiva** rilasciata per un **parco agrivoltaico** ammesso al PNRR, nonostante la successiva apposizione di un **vincolo archeologico**.
- ❖ Contesto, **il progetto**:
 - **ritenuto visibile da due siti culturali, era stato osteggiato dalla Soprintendenza.**
 - tuttavia, essendo **localizzato in area “idonea”** ai sensi del d.lgs. 199/2021, il Ministero dell’Ambiente aveva comunque rilasciato la VIA favorevole (D.M. 147/2023).
- ❖ **Fatto nuovo**: dopo la VIA, il Ministero della Cultura ha apposto un **nuovo vincolo archeologico** su un sito nuragico vicino (D.M. 107/2023).
- ❖ **Decisione**: secondo il CdS, la **VIA resta valida**, perché:
 - La localizzazione in area idonea fornisce una **motivazione congrua**;
 - Il **vincolo archeologico sopravvenuto non ha effetto retroattivo** sul procedimento già concluso.

Le due fasi della VPIA (4-9, circ. MIT 1025 e I.8)

RAFFRONTOFASI	PRIMA FASE (PRODROMICA)	SECONDA FASE (INDAGINI)
Obiettivo	<i>Verifica documentale preliminare</i>	<i>Indagini sul campo con scavo archeologico</i>
Termine	30-60 (+15) giorni dalla trasmissione del PFTE	90 giorni dall'avvio delle indagini
Documentazione richiesta	<i>Progetto, esiti preliminari, carte archeologiche (se esistenti)</i>	<i>Progetto dettagliato indagini archeologiche (PFTE integrativo)</i>
Personale qualificato	<i>Università o archeologi laureati/specializzati/dottori</i>	<i>Archeologi iscritti negli elenchi nazionali e direttori tecnici OS25</i>
Relazione	<i>Relazione di verifica preventiva (art. 9, All. I.7)</i>	<i>Relazione archeologica definitiva con o senza prescrizioni</i>
Fase decisionale	<i>Decisione Soprintendente (comunicata in CSS)</i>	<i>Approvazione relazione archeologica definitiva</i>

APPALTI E CONCESSIONI

Progettazione di interventi su BB.CC

*I contratti pubblici
nell'ambito dei beni
culturali*

Il ruolo del RUP (114.1 e 15)

- ❖ Nei contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, il Responsabile Unico del Progetto (RUP)
 - *dirige l'esecuzione,*
 - *controlla* i livelli di *qualità delle prestazioni,*
 - si avvale di ulteriori figure chiave quali:
 - *direttore dei lavori* o del direttore *dell'esecuzione* o del *coordinatore* in materia di *salute* e di *sicurezza* (d.lgs. 81/08),
 - *collaudatore* oppure della *commissione* di collaudo o *verificatore* della *conformità,*
 - accerta lo svolgimento delle funzioni affidate.

La legge del 7 agosto 1990, n. 241 ha stabilito che tutte le PA devono nominare un responsabile del procedimento (RUP) per ogni opera di loro competenza attraverso una specifica unità organizzativa.

RUP: norme specifiche nei beni culturali

- ❖ Nei contratti pubblici relativi ai beni culturali presenta alcune peculiarità specifiche rispetto agli appalti ordinari, derivanti dalla particolarità del patrimonio tutelato, dalla normativa di settore (Codice dei beni culturali, d.lgs. 42/2004), e dalle **previsioni del Codice appalti**, in particolare:

1

IL RUP nei beni culturali:

- *non è solo gestore del procedimento, ma garante della tutela, che ha responsabilità rafforzate sia giuridiche che tecniche, proprio perché il bene su cui si interviene è oggetto di interesse pubblico, storico e culturale.*
- *È coinvolto anche nella fase programmatica: collabora con il dirigente responsabile della programmazione per garantire la presenza sin dall'inizio di competenze specialistiche adeguate (art. 19, co. 2).*

2

Coordinamento con la Soprintendenza

- Il RUP ha il compito di coordinare gli **atti progettuali ed esecutivi** con l'autorità di tutela, cioè con la Soprintendenza, secondo quanto stabilito dal **Codice dei beni culturali (art. 21, 23, 26, 27 del d.lgs. 42/2004)**.
- Ciò comporta **tempi e iter autorizzativi aggiuntivi** (autorizzazioni ex art. 21 e 26 per gli interventi diretti o indiretti).

3

Specializzazione del RUP e personale SA

- Il RUP deve verificare il possesso delle qualifiche idonee per le funzioni di **progettazione e DL**, che possono essere svolte da funzionari interni solo se in possesso di adeguata professionalità, altrimenti il RUP deve ricorrere a esterni qualificati (art. 19, co. 4).
- **Possedere qualificazioni tecniche specifiche**, ad esempio in **restauro, storia dell'arte, architettura o archeologia**, a seconda del bene e dell'intervento;
- oppure **deve avvalersi obbligatoriamente di personale qualificato**, anche esterno, come previsto dall'art. 15.6 del d.lgs. 36/2023 e dall'Allegato I.2, art. 13.

La struttura del RUP

- ❖ Articolo 15, comma 6, ca
 - Le SA e gli EC *possono istituire una struttura di supporto al RUP e destinare risorse finanziarie* (fino all'1% dell'importo a base di gara) per incarichi di assistenza al RUP stesso.
- ❖ Allegato I.2, art. 3, ca
 - La *struttura di supporto può essere stabile* e anche *condivisa tra più SA*, su accordo formale, e serve a **fornire competenze specialistiche** per appalti particolarmente complessi.
- ❖ Il RUP coordina il processo e *può avvalersi di responsabili di fase* e di questa struttura di supporto, ma **mantiene le responsabilità di supervisione, indirizzo e controllo.**

4

Obbligo di qualificazione dell'impresa esecutrice (Il.18, 23)

- *Il RUP deve verificare il possesso della qualificazione dell'operatore economico in fase di affidamento, gara ed esecuzione, vigilando insieme all'ufficio di tutela sul:*
 - *rispetto dell'art. 29, comma 6 del Codice dei beni culturali (professionalità dei restauratori e figure con competenze specifiche, es. diagnostica, restauro lapideo);*
 - *mantenimento dei requisiti di qualificazione SOA nelle categorie OS 2-A, OS 2-B, OS 24, OS 25 e OG 2 da parte delle imprese esecutrici.*

5

Verifica dei progetti (Il.18, 1218)

- *Il RUP:*
 - *riceve la **progettazione integrativa** (approvata previa valutazione della SA) se ha richiesto l'integrazione della progettazione in corso d'opera,*
 - *può disporre motivatamente che la **verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori.***

Professionisti incaricati nei lavori (ll.18, 19, 226-bis)

- *Nei casi in cui non sia prevista l'iscrizione a un ordine o collegio professionale, le prestazioni relative alla **PROGETTAZIONE** di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva possa essere **affidata a un restauratore di beni culturali** o altro professionista ex art. 9-bis del CBC., con competenze coerenti all'intervento.*
- *La **DIREZIONE LAVORI**, il supporto tecnico (al RUP e al dirigente responsabile della programmazione triennale) includano un **restauratore o altro professionista qualificato con almeno 5 anni di esperienza***
- *nei casi di interventi su beni mobili, superfici decorate o scavi archeologici, sia presente un **assistente alla direzione lavori con funzioni di direttore operativo con profilo specialistico**;*

*Tali attività **possono essere espletate da funzionari tecnici delle SA**, in possesso di adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare.*

*Inoltre, **fino al nuovo regolamento si bb.cc.**, possono includere, in luogo del restauratore qualificato, **soggetti in possesso dei requisiti ante d.lgs. 50/16.***

I documenti della progettazione

- ❖ L'all. II.18 (12-18) *elenca in modo esaustivo e sostitutivo* rispetto a quanto previsto all'all. I.7 *i diversi elaborati* che compongono i **singoli livelli** di progettazione negli **appalti concernenti i bb.cc.**, riportando i contenuti minimi:
 - del *quadro esigenziale*,
 - del *documento di fattibilità* delle *alternative progettuali*,
 - del documento di *indirizzo* della *progettazione*,
 - del *progetto* di *fattibilità tecnica* ed *economica* e
 - del *progetto esecutivo* (art. 12, co. 1).

Tali artt. assieme ai rimandi all'articolato e agli altri allegati del Codice, *sviluppano una completa disciplina sulla progettazione nei beni culturali, superando finalmente il vuoto normativo che aveva caratterizzato il d.m. 154/2017, rimasto in attesa di un regolamento specifico mai adottato.*

PFTE: analisi storico-artistica e conservativa (All. II.18, 13)

- ❖ **ESAUSTIVO** e **SOSTITUTIVO** rispetto all'Allegato I.7 consiste in una **relazione programmatica**:
 - del *quadro delle conoscenze*, sviluppato per settori di indagine, nonché
 - dei *metodi di intervento*,
con allegati i necessari *elaborati grafici*.
- ❖ Può **limitarsi** a **ricerche e indagini strettamente necessarie** a una prima reale *individuazione delle scelte di intervento e dei relativi costi*, se l'intervento sul manufatto sia complesso per:

stato di conservazione

caratteristiche storico-artistiche

Il QdC consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del

- *bene culturale* e
- *contesto storico e ambientale*

Dopo il correttivo tra i documenti del PFTE, la lett. i-bis) il **disciplinare descrittivo e prestazionale**

Semplificazione della progettazione

- ❖ L'**affidamento dei lavori** riguardanti i beni culturali, è disposto, di regola, sulla base del **progetto esecutivo**.
- ❖ Ex 13.3 (all- II.18), il **RUP, nella redazione del PFTE, valuta** la possibilità di:
 - di *porre a base di gara il PFTE stesso*, oppure
 - di *ridurre i contenuti della progettazione esecutiva*, salvaguardandone la qualità.
- ❖ In tal caso, il RUP decide, motivatamente, esclusivamente sulla base di **natura** e **caratteristiche**:
 - bene**
 - intervento conservativo**

*In tal modo, si va a incidere sulle **modalità tecniche ed esecutive** delle diverse fasi operative, nonché **sui controlli da effettuare in cantiere** durante l'attuazione del progetto esecutivo, come elencati negli articoli 15, per tutti gli interventi su beni tutelati, e 16 per quelli di scavo archeologico.*

Progettazione integrativa

- ❖ Nel caso di *omissione* in gara del *progetto esecutivo*, l'**impresa esecutrice** dei lavori:
 - deve presentare la *progettazione integrativa al RUP per l'approvazione* in corso d'opera, previa valutazione *della SA*,
 - trova ristoro nella copertura del *quadro economico*.

In tal caso, l'offerta è stata presentata su:

- *relazioni generale e tecnica*,
- *indagini preliminari (incluse analisi storico-critica, materiali costitutivi e tecniche di esecuzione, comportamento strutturale e stato di conservazione, doc. fotografica, etc.)*,
- *planimetria* e disegni,
- *prime indicazioni per la sicurezza*,
- *scheda tecnica*,
- *calcolo sommario spesa e quadro economico*,
- *cronoprogramma*,
- *altri documenti previsti per nuove costruzioni o impianti*.

Omissione dell'esecutivo (11.18, 12.4a-4b)

- ❖ Come nel d.m. 154/2017, l'art. 12 prevede l'omissione o riduzione dei contenuti della progettazione esecutiva per:
 - a **lavori in OS2-A e OS2-B semplici e standardizzati**, come la pulizia e interventi simili o, in alternativa,
 - quando il **RUP ritiene che**
 - **la natura del bene o**
 - **il suo stato di conservazione**
 - non consentano una pianificazione dettagliata o
 - richiedano **soluzioni da determinare durante l'esecuzione** dei lavori.

L'art. 12.4, più che contrastare, sembrerebbe esemplificare la casistica di cui all'art. 13.3.

Dato che sono rimasti solo due livelli, solo il progetto esecutivo può essere omesso, non il "vecchio" progetto definitivo.

Scheda tecnica (II.18, 14)

- ❖ L'allegato II.18, ripropone la stessa formulazione della scheda tecnica del DM 154/2017, che **descrive le caratteristiche, tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione** dei bb.cc. su cui si interviene.
- ❖ La ST, redatta da specialisti qualificati, è **sottoposta al Soprintendente, prima della definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica**, che ne **approva i contenuti**, aggiornando, ove necessario, il provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento.

Nella scheda tecnica sono **individuate e classificate**, anche sulla scorta del provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento, **le superfici decorate di beni architettonici e i materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico oggetto dell'intervento.**

Progetto esecutivo (All. II.18, 15)

- ❖ Il progetto esecutivo è *elaborato sulla base di indagini dirette* e adeguate *campionature* di intervento, giustificate dall'unicità dell'intervento conservativo.
- ❖ Nel PE sono dettagliate:
 - esatte **metodologie operative**,
 - **tecniche** e **tecnologie** di intervento,
 - **materiali** da utilizzare,
 - **modalità tecnico-esecutive** degli interventi,
 - i **controlli** da effettuare in cantiere.

Il Codice rinvia ad un ulteriore intervento del **MiBACT per l'emanazione di linee guida per stabilire norme tecniche e criteri ulteriori** preordinati alla progettazione e all'esecuzione di lavori sui beni culturali (29.5, d.lgs. 42/2004), che saranno aggiuntivi rispetto a quelli generali di cui all'allegato I.7.

PFTE dello scavo archeologico (II.18, 16)

- ❖ Il Progetto di fattibilità definisce *l'impianto del cantiere*, i criteri di *progressione temporale e le priorità degli interventi*. Contiene una:
 - *relazione programmatica delle indagini necessarie* (v. rilievi generali, ricognizioni territoriali, indagini diagnostiche e altre indagini complementari), con descrizione delle conoscenze pregresse e relativi elaborati grafici,
 - *valutazione sommaria della spesa, il quadro economico, un cronoprogramma e le misure di sicurezza.*

Il PFTE e il PE sono **coordinati e monitorati dal Soprintendente** e regolamentano la sicurezza e progressione dei lavori.

Il PFTE se non redatto dal MIC, deve essere comunicato al Soprintendente

PE dello scavo archeologico (II.18, 16)

- ❖ Il PE *sviluppa il progetto di fattibilità* integrando i risultati delle indagini preliminari e si sviluppa attraverso:
 - *rilievi* e *indagini*, opere di *scavo* e documentazione di scavo (giornali, schede stratigrafiche, doc.ne grafica e fotografica).
 - *restauro* di reperti mobili e immobili.
 - *schedatura* preliminare e immagazzinamento dei reperti.
 - *studio* e *pubblicazione* dei risultati.
 - *fruizione, musealizzazione* del sito.
 - *manutenzione programmata*.
- ❖ Vengono *distinti interventi di carattere scientifico* che possono essere affidati a imprese con requisiti specifici.

Lavori impiantistica e sicurezza (II.18, 17)

- ❖ I progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento, prevedono
 - «l'impiego delle **tecnologie** più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza **nella organizzazione tipologica e morfologica** dei complessi di interesse storico-artistico e a offrire **prestazioni**, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico-artistiche, **analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione**».
- ❖ Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la continuità del servizio.

Lavori di manutenzione (11.18, 23)

❖ I lavori di manutenzione

- possono essere eseguiti *senza la necessità di elaborare tutta la documentazione prevista per i livelli di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva.*
- devono seguire il *piano di monitoraggio e manutenzione* e
- possono basarsi su una *perizia di spesa* che include:

- a) Descrizione del bene.
- b) Capitolato speciale.
- c) Computo metrico-estimativo.
- d) Elenco dei prezzi unitari.
- e) Quadro economico.
- f) Piano della sicurezza e coordinamento

Verifica dei progetti

- ❖ La SA esegue la verifica, utilizzando specifici esperti, a seconda della tipologia di intervento:
- ❖ **Beni mobili e superfici decorate:**
 - Un **restauratore** qualificato o il soggetto che ha predisposto la scheda tecnica, purché non sia il progettista dell'intervento.
- ❖ **Beni immobili di interesse storico/artistico:**
 - Un **architetto** qualificato o il soggetto che ha predisposto la scheda tecnica, purché non sia il progettista dell'intervento.
- ❖ **Scavi archeologici:**
 - Un **archeologo** qualificato o il soggetto che ha predisposto la scheda tecnica, purché non sia il progettista dell'intervento.

Il RUP può decidere che la verifica riguardi solo il livello di progettazione necessario per l'affidamento dei lavori.

Varianti nei lavori su bb.cc. (ll.18, 21)

❖ Interventi Non Considerati Varianti:

- gli **interventi disposti dalla DL** per risolvere **dettagli** che non modificano in modo sostanziale l'opera e che **non comportano variazioni superiori al 20% del valore di ciascuna categoria di lavorazione, e comunque non oltre il 10% dell'importo complessivo dell'appalto; purché vi siano fondi disponibili nel quadro economico.**

❖ Varianti Ammissibili:

- Sono ammesse **varianti in corso d'opera**, nei limiti del 20% dell'importo contrattuale, qualora necessarie a causa di eventi imprevisti o per adeguare il progetto alla salvaguardia del bene.

Tali varianti possono derivare da rinvenimenti imprevisti o dall'evoluzione dei criteri di restauro.

APPALTI E CONCESSIONI

Appalti di lavori e servizi

I contratti pubblici nell'ambito dei beni culturali

Gare sotto soglia

Lavori

- **Fino a 150 000 €** → affidamento diretto
- **50 000–1 000 000 €** → procedura negoziata (5 OE)
- **1 000 000–5 538 000 €** → procedura negoziata (10 OE)
- **Oltre** → **procedura aperta**

Servizi di ingegneria/archi tettura & progettazione

- **Fino a 140 000 €** → affidamento diretto
- **Sub-centrali: 140 000–221 000 €** → procedura negoziata (5 OE)

Gli affidamenti diretti e le procedure negoziate sono soggetti al **principio di rotazione**

Il principio di rotazione è **derogabile per gli affidamenti diretti < €5K** (49, 6).

Comunicato presidente ANAC 18.6.2025

- ❖ È prorogata la **possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità** per
 - gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
 - per le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2023, che comprende, tra le diverse voci elencate in tabella:
 - le convenzioni ex art. 56, comma 2 del Codice dei contratti pubblici (relative alla realizzazione di opere pubbliche a totale cura e spese di soggetti pubblici o privati, nell'ambito di strumenti urbanistici);
 - le opere di urbanizzazione primaria a scomputo, sotto la soglia UE (di cui agli art. 13, comma 7, del Codice e art. 5 dell'allegato I.12).
- ❖ La **proroga è attualmente a tempo indeterminato**.

APPALTI E CONCESSIONI

Qualificazione OE nelle categorie dei BB.CC

*I contratti pubblici
nell'ambito dei beni
culturali*

La qualificazione degli OE

- ❖ L'allegato II.18 stabilisce i **requisiti per la qualificazione per partecipare agli appalti pubblici di lavori** su beni tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. 42/2004), introducendo alcune **modifiche significative** rispetto al testo del **DM MiBACT n. 154/2017**, Infatti:
 1. manca ***un collegamento diretto al sistema di qualificazione SOA;***
 2. **l'articolo 4** fa un richiamo ***generico all'art. 100*** del codice (che rinvia all'allegato II.12, che disciplina l'attestazione SOA) e all'applicazione delle pertinenti disposizioni del codice ***"per quanto non diversamente disposto nel presente allegato"*** (resp. co. 1 e 3).
 3. si ***accentua la già evidente differenziazione*** tra la qualificazione nei beni culturali di cui all'allegato II.18 e quella generale di cui all'allegato II.12

Categorie Beni culturali

- ❖ Come del regolamento attuativo del d.lgs. 50/2016, d.m. MiBACT n. 154/2016, l'allegato II.18 disciplina la **qualificazione** degli operatori economici la **progettazione**, **l'esecuzione** e il **collaudo** dei lavori sui beni culturali, che come riportato all'articolo 1, si articolano nelle seguenti tipologie di interventi:
 - a) **scavo archeologico**, comprese le indagini archeologiche subacquee (a cui è dedicato anche l'articolo 2), corrispondente alla categoria **OS25**;
 - b) monitoraggio, manutenzione e **restauro di beni culturali immobili**, corrispondente alla categoria **OG2**;
 - c) monitoraggio, manutenzione e **restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati** di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, di cui alle categorie **OS2-A** e **OS2-B (librari)**.

Differenze per la qualificazione

- ❖ **Direttori tecnici:** Titoli professionali differenziati rispetto all. II.12.
- ❖ **Lavori:** *cumulo "sine die", senza "lavori di punta"*, utilizzabili senza beneficiare della quota subappaltata (II.12, 24) per qualificazione solo dall'operatore economico che li ha *effettivamente eseguiti*. È previsto un **CEL cumulativo** per tutti lavori eseguiti per conto del medesimo committente, con la specificazione dei lavori approvati ed eseguiti nei singoli anni.
- ❖ **Personale:** il *costo minimo del personale* è riferito agli ultimi 10 anni (15 anni nella disciplina generale) e, specificatamente nel restauro e nell'archeologia, viene considerato anche *il numero teste in organico* e non solo la voce di costo storico.
- ❖ **Requisiti speciali:** *irrilevanti le attrezzature e il fatturato*, che viene richiesto solo per le imprese qualificate nella categoria OG2, ossia beni immobili tutelati.

Differenze per la qualificazione (II.18, 5)

❖ **Per la CCIAA**, è necessaria l'iscrizione con formule specifiche, pertanto:

- a) per i *lavori inerenti a scavi archeologici*, a scavi archeologici;
- b) per i lavori inerenti alla *manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate* di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d'arte ...

Sono previsti lavori di **verde storico**, in sebbene manchi tale categoria nella tabella "A" dell'all. II.12 e quindi i **CEL siano in OS24** (II.18, 5.c e 25).

Tali cel per essere in futuro utilizzabili, dovranno contenere il visto della Soprintendenza

Requisiti di iscrizione alla CCIAA per categoria OG2

- ❖ Per la categoria OG2, l'art. 5 dell'allegato II.18 al Codice richiede iscrizione al Registro delle imprese per «**lavori inerenti al restauro e alla manutenzione di beni culturali immobili, alla conservazione e al restauro di opere d'arte**»
- ❖ Né l'art. 100 né l'art. 5 dell'allegato II.18 fanno esplicito riferimento al requisito che può essere riscontrato tramite

oggetto sociale

codice ATECO

Di norma, l'attività **viene indicata nell'oggetto sociale**, che rappresenta l'insieme delle attività che la società può svolgere (non necessariamente tutte esercitate)

Per le imprese individuali, mancando l'oggetto sociale, il requisito viene accertato tramite i **codici ATECO** delle attività effettivamente esercitate

- Il **codice ATECO** deve riferirsi esclusivamente alle attività effettivamente praticate o programmate

Nuova classificazione ATECO 2025

❖ Il termine "restauro" è utilizzato solo per attività artistiche (sez. "S"), pertanto:

- **OG2: Codice 43.99.02** (sez. "F, costruzioni") per «*attività di rinnovamento, ristrutturazione, ricostruzione e ammodernamento di siti ed edifici storici e archeologici*»
- **OS2A e OS2B: Codice 91.30.01** (sez. "S") *per il restauro artistico* su superfici decorare e patrimonio culturale mobile.

Le indagini e scavi ricadono sia nella Sezione F (attività di campo/preparatorie), sia nella Sezione S (attività tecniche, professionali, analitiche e museali).

Consiglio di Stato (n. 529/2023): La verifica dell'iscrizione CCAA non può essere criterio di selezione e sovrapporsi con altri criteri. Le SA devono verificarne solo la coerenza tra oggetto sociale e oggetto dell'appalto, con **approccio sostanziale** e non meramente formale. L'**attestazione SOA rappresenta la prova documentale più rilevante** dell'effettiva capacità tecnica e organizzativa

Competenza esclusiva Architetto

❖ *Il requisito dell'art. 5, allegato II.18 non obbliga la presenza di un restauratore in azienda, perché **anche ammettendo al possibilità di introdurre per i bb.cc. eventuali requisiti tecnico-professionale aggiunti devono rispettare:***

- il principio di *proporzionalità* e favorire *l'accesso al mercato* per PMI;
- l'esigenza di *riduzione della spesa* pubblica;
- il rispetto dei requisiti di *abilitazione professionale* (10.3).

- L'art. 52 del R.D. 2537/1925 attribuisce **competenza esclusiva: per il restauro e ripristino edifici agli architetti (DT OG2, 7.2 II.18)**
- Restauratori richiesti solo per categorie OS2A e OS2B (beni mobili), non per OG2 (immobili)

Requisiti speciali (ll.18, 6 e 7)

❖ Il SOA deve verificare tre tipologie di requisiti:

a) *Idoneità professionale*

— idonea direzione tecnica;

— avvenuta esecuzione di **lavori**, non inferiore al **70%** dell'importo della classifica.

b) *Capacità economica e finanziaria*

c) *Capacità tecniche e professionali*

L'impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori se

- rispettato il principio di **continuità nell'esecuzione** dei lavori,
- oppure che sia **rimasta invariata la direzione tecnica** dell'impresa.

In caso di acquisizione di azienda o ramo d'azienda, i requisiti maturati dall'impresa cedente **possono essere trasferiti** solo se:
– viene ceduto anche il direttore tecnico che ha eseguito i lavori certificati,
– e questi **rimane nell'impresa cessionaria per almeno 3 anni**.

Idoneità professionale: DT (ll.18, 7.1.a e 11)

- ❖ L'adeguata direzione tecnica dell'impresa è dimostrata con:
 - almeno **2 anni di esperienza** nel settore dei lavori sui beni culturali,
 - possesso di un titolo idoneo:
 - **OG2: *architetto iscritto*** all'Albo professionale (Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori) o in possesso di una ***laurea magistrale in conservazione*** dei bb.cc.

I soggetti che alla data del 1° luglio 2023 ricoprivano l'incarico di direttore tecnico risultante da un attestato in corso di validità possono continuare a svolgere tali funzioni (ll.12, 25.2-bis).

È comunque consentito il mantenimento del ruolo di DT a coloro che svolgevano tale incarico presso la stessa impresa prima del 2000, in base alle disposizioni dell'ANC (art. 10, co. 3, lett. "c").

DT restauro e archeologia (ll.18, 7.1.a e 11)

- **OS2-A e OS2-B: restauratore di beni culturali** con un diploma rilasciato da scuole di alta formazione o una laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali.
- **OS25: archeologo** a soggetti in possesso dei titoli previsti di cui all'allegato I.8 al codice ossia iscritti ad apposito elenco c/o il MIC e fino alla data di entrata decreto, resta valido l'elenco degli istituti archeologici.

Può affidarsi l'incarico anche a **restauratori qualificati "in deroga" (182, CBC), purché, all'entrata in vigore dell'all. II.18 (1.4.23), abbiano già completato almeno tre incarichi di direzione tecnica in progetti di restauro relativi a tali categorie (è così spostato in avanti il termine fissato dal d.m. 154/2017).**

Durante l'esecuzione dei lavori l'ente responsabile e l'ufficio incaricato della tutela vigilano sul **mantenimento dei requisiti di professionalità del DT e sulla SOA dell'OE (ll.18, 24.3)**

Idoneità professionale: lavori (II.18, 7.1.b)

- ❖ Vengono confermate le peculiarità della qualificazione nei beni culturali già stabilite con il Decreto Ministeriale 154/2017, che includono:
 - aver **eseguito lavori** (negli ultimi 10 anni?) **nella categoria richiesta**, per un importo totale ***non inferiore al 70%*** dell'importo della classifica per cui si richiede la qualificazione e non del 90% come nell'all. II.12 per le altre qualificazioni SOA. ***Non*** presenti i ***lavori di punta***;
 - l'**uso illimitato nel tempo dei Certificati di Esecuzione dei Lavori** (CEL), a condizione che sia rispettato il ***principio di continuità nell'esecuzione dei lavori*** o che non sia cambiato il DT dell'impresa (art. 7, co. 2).

Attribuzione eseguito (II.18, 9.4 -II.12, 23-24)

- ❖ Le categorie sono individuate dalla Tabella A dell'a.II. II.12, viene fatto riferimento per l'attribuzione di queste
 - all'**appaltatore alle categorie richieste nel bando** di gara, nell'avviso o nella lettera di invito, e
 - al **subappaltatore alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto** risultanti dal CEL.
- ❖ La **SOA**, nella attività di attestazione, **è tenuta a**
 - **attribuire la qualificazione** in base ai lavori **effettivamente eseguiti** dall'OE, quindi **non quelli affidati in subappalto** nonché
 - verificare la coerenza di dette categorie al bando/lettera di invito

Se il RUP riporta nel certificato di esecuzione categorie di qualificazione diverse da quelle previste, si applicano le **sanzioni** previste dall'articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, **fino a un massimo di 50.000 euro.**

Il visto del CEL (11.18, 9)

- ❖ Per ottenere la qualificazione per eseguire lavori sui beni culturali, eseguiti per committenza pubblica, privata o in proprio, La certificazione dei lavori ossia il CEL deve **includere**
 - *la dichiarazione dei committenti che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito* (co.1).
 - **l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene** (co. 5).

Questo stesso articolo **non prevede più** che le SA, dopo l'attestazione del buon esito, debbano obbligatoriamente **aggiornare, entro i successivi trenta giorni, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)**. Permane invece la possibilità di accompagnare o integrare i CEL con la dichiarazione di buon esito (co. 3).

IL NUOVO PROGRAMMA DI EMISSIONE DEI CEL «IN ATTESA DI VISTO» BLOCCA IL CERTIFICATO ANCHE NELLA ALTRE CATEGORIE SENZA NECESSARIO VISTO.

Personale minimo per la OG2 (II.18, 7.4-5)

- ❖ L'allegato II.18 conferma la novità introdotta dal Decreto Ministeriale 154/2017, mantenendo specifici requisiti organizzativi e percentuali minime per garantire l'idoneità capacità tecniche e professionali dell'OE.
- ❖ Riprendendo l'allegato II.12 (5):
 - i **costo minimo per il personale in OG2** si riferisce al decennio e non al quindicennio (come nell'Allegato II.12), e deve essere dimostrato tramite il *costo complessivo per il personale dipendente, almeno pari al 15% dell'importo dei lavori, di cui il 40% destinato al personale operaio.*

In alternativa, almeno il 10% dell'importo dei lavori per personale assunto a tempo indeterminato, di cui l'80% destinato al personale tecnico qualificato (laurea, diploma, ecc.).

Categorie OS2-A e OS2-B (ll.18, 7.4-6)

- ❖ Il rapporto di lavoro con restauratori e archeologi deve essere a tempo determinato o indeterminato.
- ❖ I costi del personale possono essere calcolati in due modi:
 - **«per teste»**: almeno il 20% dei restauratori e il 40% dei collaboratori restauratori nell'organico o, in alternativa,
 - **sull'importo dei lavori** dell'ultimo decennio non inferiore al 40% dell'importo dei lavori in tale categoria.

*Per le categorie OS2-A e OS2-B, i costi possono includere le retribuzioni dei **direttori tecnici** non dipendenti.*

*La maggior parte delle imprese qualificate nelle categorie OS 2 A-B e OS25 è di piccola dimensione, per queste il costo del **certificato SOA** è agevolato con uno **sconto del 20%** sulle tariffe per le imprese che richiedono la I e II categoria.*

Categoria OS 25 (11.18, 7.4-6)

- ❖ I costi minimi del personale dipendente con qualifica di archeologo possono essere calcolati in due modi:
 - **«per teste»**: presenza di archeologi non inferiore al 30% dell'organico complessivo o, in alternativa.
 - **sull'importo dei lavori**: costo complessivo per il personale dipendente con qualifica di archeologo non inferiore al 30% dell'importo dei lavori in tale categoria

*Le imprese **con un numero medio di lavoratori inferiore a cinque** negli ultimi dieci anni sono esonerate dal dimostrare il personale minimo richiesto, ma devono comunque avere almeno un **restauratore** (OS2 A-B) o un **archeologo** (OS25).*

Capacità economico-finanziaria (II.18, 8)

- ❖ L'adeguata capacità economica e finanziaria delle imprese **qualificate in OG2** deve essere dimostrata dall'impresa esecutrice in conformità a quanto previsto nell'art. 100 del CA.
- ❖ La dimostrazione deve quindi seguire la disciplina generale dell'allegato II.12 del codice, con un ***fatturato a copertura del 100%*** dell'importo delle classifiche richieste e la presentazione di ***referenze bancarie***.

Come nel d.m. 154/2017, viene mantenuto per le imprese qualificate "esclusivamente" nelle categorie **OS2-A, OS2-B e OS25**, il vantaggio di dimostrare l'adeguata capacità economica e finanziaria mediante le sole **idonee referenze bancarie** rilasciate da una banca autorizzata. Tale deroga continua ad escludere le imprese che oltre queste ultime categorie, sono qualificate nella categoria OG2.

Lavori <150.000 euro (ll.18, 10)

- ❖ In gara, *le imprese prive di SOA*:
 - a) fermo restando il principio della continuità nell'esecuzione dei lavori, hanno eseguito **lavori nella stessa categoria** e, se applicabile, nel settore specifico richiesto, per *un importo complessivo non inferiore a quello del contratto* da stipulare. In alternativa, devono avere **un direttore tecnico idoneo**;
 - b) devono avere un *organico adeguato* come definito dall'articolo 8 sulla idoneità organizzativa;
 - c) devono essere *iscritte presso la CCIAA*.

I requisiti sono **autocertificati e dichiarati in sede di offerta** e devono essere accompagnati da una certificazione positiva rilasciata dall'autorità responsabile della tutela dei beni coinvolti.

Per **lavori di importo totale non superiore a 40.000 euro**, la **certificazione** positiva può essere rilasciata anche da un'**altra amministrazione aggiudicatrice**.

APPALTI E CONCESSIONI

Conclusione dei lavori

*I contratti pubblici
nell'ambito dei beni
culturali*

Collaudo (art. 22)

OG2

❖ **Beni immobili di interesse storico-artistico**

L'organo di collaudo comprende:

- **un restauratore** con esperienza almeno **quinquennale** e competenze **coerenti** con l'intervento.

OS2A-B

❖ **Superfici decorate / Beni archivistici e librari**

- **un restauratore** con esperienza almeno **quinquennale** e competenze **coerenti**;
- **uno storico dell'arte oppure un archivista oppure un bibliotecario**, con esperienza e capacità **coerenti**.

OS25

❖ **Scavi archeologici**

- **un archeologo** con esperienza e capacità **coerenti**;
- **un restauratore**, entrambi con esperienza almeno **quinquennale** e competenze **coerenti**.

Può far parte dell'organo (max 1 membro) un funzionario S.A. (storico dell'arte, archivista o bibliotecario) con almeno 5 anni di servizio in amministrazioni aggiudicatrici.

Il consuntivo scientifico

- ❖ L'articolo 116 stabilisce che, **al termine dei lavori**, deve essere redatto un consuntivo scientifico, che rappresenta *l'ultima fase del processo di conoscenza e restauro* del bene e fornisce le *basi per il futuro programma di interventi*, è predisposto:
 - in linea generale, dal **DL**,
 - da **Restauratori** di Beni Culturali per interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storici di beni immobili di interesse storico-artistico,
 - da **Archeologi** qualificati per interventi archeologici (co. 1 e 10).

Al CS è **allegata** la **documentazione grafica** e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento nonché **l'esito** di tutte le **ricerche** e analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi (all. II.18, art. 24, co. 1).

I **costi** per la preparazione del CS sono previsti nel quadro economico dell'intervento (art. 116, co. 10, lett. "a").

Altri doc di fine lavori

- ❖ Al termine dei lavori, viene inoltre:
 - aggiornato il **piano di manutenzione** e, se necessario, la **modellazione informativa** dell'intervento (art. 43 CA), qualora sia utile alla successiva gestione del ciclo di vita del bene (lett. "b").
 - redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze una **relazione tecnico-scientifica**, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti (lett. "c").
- ❖ Tutti i documenti sono **conservati presso la SA**, che li trasmette **in copia alla soprintendenza** competente (all. II.18, art. 24, co. 2).

Il CS e il PM possono essere utilizzati dalla stessa SA per **redigere il documento sullo stato di conservazione del bene** su cui ha eseguito l'intervento di manutenzione e restauro, comprendente anche i risultati delle indagini diagnostiche, se si tratta di beni archeologici (II.18, art. 3).

Prove laboratorio e verifiche tecniche

- ❖ Gli *accertamenti di laboratorio* e le *verifiche tecniche* obbligatorie relative alle attività dell'articolo 116 e quelle dell'allegato II. 14, o quelle specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto dei lavori, *sono autorizzati* dalla *direzione dei lavori* o *dall'organo di collaudo* o verifica di conformità.
- ❖ Le *relative spese* sono coperte dalle somme destinate a tale scopo nel quadro economico, **non soggette a ribasso**.
- ❖ I *criteri di calcolo dei costi sono stabiliti nell'allegato II.15*, in vigore fino all'emanazione del decreto MIT.

La scelta di escludere tali spese dal ribasso mira a preservare standard elevati, riducendo il rischio di compromissioni nella qualità delle prove, che sono fondamentali per la sicurezza e la conformità degli interventi su bb.cc.

APPALTI E CONCESSIONI

Subappalto e SIOS: novità *correttivo*

La disciplina degli appalti delle
concessioni ex d.lgs. 36/23, dopo il
d.lgs. 209/24

Effetti abrogazione di EXPO (71.1x226)

- ❖ Il d.lgs. n. 209 del 31/12/2024 - Correttivo al Codice appalti - ha abrogato **esplicitamente l'art. 12** del DL 47/14 (**dec. Expo Milano**, L. conv. 80/14), ove era:

1) il richiamo ai criteri di scorporo del DPR 207/10 (10% e €150K) oggetto di rinvio fisso dell'art. 108 del DPR 207/10

2) l'individuazione delle categorie a qualificazione non obbligatoria (tra cui OS1, OS6, OS7) **e SIOS** (già di dubbia permanenza) ossia OG 11, **OS 2-A, OS 2-B**, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, **OS 25**, OS 30

Da cui il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** (MIT), nel parere n. 3255 del 30 gennaio 2025, **ha dedotto** la conferma che **tutte** le **categorie SOA sono ora a qualificazione obbligatoria**.

Limiti al subappalto

*La disciplina degli appalti delle
concessioni ex d.lgs. 36/23, dopo il
d.lgs. 209/24*

Limiti al subappalto (119.1)

❖ **Nullità:**

1. accordo con cui **a terzi** sia affidata l'**integrale esecuzione** delle prestazioni o lavorazioni appaltate;
2. **prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente** (e dei contratti ad alta intensità di manodopera)



Con riferimento al previgente d.lgs. 50/2016, la Corte di Giustizia UE confermò l'incompatibilità di queste restrizioni con il diritto europeo, in particolare nelle **sentenze Vitali** (C-63/18) e **Tedeschi** (C-402/18), sottolineando che tali limiti ostacolano la concorrenza e la partecipazione delle PMI.


Quota PMI subappalto (41ax119.2)

- ❖ Nel **correttivo** viene ristabilito un tetto massimo di ribasso:
 - I contratti di subappalto sono stipulati, in **misura non inferiore al 20 %** delle prestazioni subappaltabili, con **piccole e medie imprese**,
 - salvo **indicare nella propria offerta** una **diversa soglia** di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle PMI **per ragioni** legate **all'oggetto** o alle **caratteristiche** delle prestazioni o al **mercato** di riferimento.

Nei contratti nel settore della **difesa e sicurezza** (contratti secretati”), introducendo il comma 4-bis, ai sensi del quale ai contratti di difesa e sicurezza non si applicano le disposizioni che prevedono la riserva del 20% in caso di subappalto in favore di PMI (136.4-bis)

Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione Europea del 6 maggio 2003

	Numero di Occupati	Fatturato annuo*	Totale di bilancio annuo (totale dell'attivo patrimoniale) *
MICRO IMPRESA	< 10	≤ 2	≤ 2
PICCOLA IMPRESA	< 50	≤ 10	≤ 10
MEDIA IMPRESA	< 250	≤ 50	≤ 43



*In milioni di €. NB: La classificazione prevede che l'impresa oltre al numero dei dipendenti e ai dati di fatturato e bilancio debba possedere anche il requisito di indipendenza.

Effetti qualificazione obbligatoria

Se categorie solo a qualificazione obbligatoria

Maggior uso:

- **subappalto (qualificante) e**
- **RTI/avvalimento**

Attenzione SA nella fissazione di **limiti e obblighi di esecuzione diretta** dell'appaltatore

Reviviscenza **ATI OBBLIGATORIA** del 37.11 del 163/06?
Limitazione alla concorrenza

CGUE C-63/18: «è interesse dell'Unione che l'apertura di un bando di gara alla concorrenza sia la più ampia possibile. Il ricorso al subappalto, che può favorire l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, contribuisce al perseguimento di tale obiettivo».

Limite al subappalto

- ❖ Considerato che eventuali limitazioni al subappalto (necessario) SA si potrebbero tradurre in *obbligo di costituire un RTI*, la SA deve verificare il *rispetto dei principi fondamentali* del codice ex 119.2

RISULTATO (1)

- Garantisce che l'appalto venga eseguito efficacemente, e sia diretto ad **assicurare qualità, tempestività e sicurezza**

FIDUCIA (2)


- È giustificato da **esigenze concrete e specifiche**, presupponendo la buona fede reciproca tra SA e OE, nonché l'obiettivo del risultato

ACCESSO AL MERCATO (3)

- Rispetta i principi di **concorrenza**, di **imparzialità**, di **non discriminazione**, di **pubblicità** e **trasparenza**, di **proporzionalità**

Principi ispiratori del nuovo CA

- ❖ Riguardo al subappalto, il Cons. Stato IV. 28.1.2025, n. 648 ha evidenziato che:



Ripudio interpretazioni formalistiche

A

L'indicazione del nome del subappaltatore non è obbligatoria all'atto dell'offerta, neanche nei casi in cui, ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione necessaria (AP CdS 9/15)

B

La mancata indicazione delle parti che si intende subappaltare è emendabile mediante l'attivazione del soccorso istruttorio, non essendo una "irregolarità afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica" (CdS 648/25).

C

Nel subappalto necessario e in mancanza di indicazioni nel bando, è sufficiente la compilazione del riquadro del DGUE dedicato al subappalto, nel quale è indicata la volontà dell'OE di subappaltare i lavori di qualificazione necessaria, con l'indicazione delle relative categorie (CdS 648/25 Vs ANAC 278/24).

Adeguate motivazione (119.2)

❖ Nel rispetto dei citati principi fondamentali, le SA possono:

- *indicare prestazioni* o lavorazioni che devono essere **eseguite direttamente dall'aggiudicatario**, senza possibilità di subappalto.
- *richiedere il parere delle Prefetture.*

Le **LIMITAZIONI AL SUBAPPALTO** devono essere:

- a) adeguatamente motivate** nella **decisione di contrarre**
- b) giustificate da una delle seguenti esigenze:**
 1. specifiche **caratteristiche dell'appalto** (v. ad es. avvalimento SIOS),
 2. rafforzare il **controllo** delle **attività** di cantiere e dei luoghi di lavoro
 3. garantire maggiore **tutela** delle condizioni di **lavoro, salute e sicurezza**
 4. prevenire il rischio di **infiltrazioni criminali** (salvo iscritti a white list)

Revisione prezzi subappalti (86x11.2-bis, 8)

- ❖ I contratti di **subappalto** e i **subcontratti comunicati** alla SA prima dell'inizio della prestazione (119.2) devono prevedere clausole di revisione prezzi
- ❖ Le somme per la revisione prezzi sono pagate:
 - *direttamente dalla SA* (se previsto dall'art. 119.11).
 - *dall'appaltatore al subappaltatore*, negli altri casi, ex art. 60 (revisione prezzi).
- ❖ L'appaltatore è responsabile della corretta attuazione della revisione prezzi nel subappalto (119.2-bis).

Le clausole di **revisione prezzi** sono determinate ex 11.2-bis:

- **art. 8, per i lavori**
- **art. 14, per servizi e forniture**

si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva (60.2)

CCNL subappaltatore (33x11.2bis e 41.1bx119.12p2)

Il Subappaltatore è **tenuto**:

- **ad osservare il trattamento economico e normativo** stabilito dai CCNL e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni
- **ad applicare**

A

il **medesimo CCNL** del contraente principale, (120.7.12)

B

ovvero un **differente contratto collettivo**, purché garantisca ai dipendenti le **stesse tutele economiche e normative** di quello applicato dall'appaltatore

qualora le **attività oggetto di subappalto coincidano** con quelle **caratterizzanti** l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le **prestazioni relative alla categoria prevalente**



CCNL subappaltatore (33x11.2bis e 41.1bx119.12p3)

- ❖ Quando *nei documenti di gara è indicato il CCNL applicabile* al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa:
 - «il **subappaltatore**, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato (11.2-bis), ovvero
 - un **diversivo contratto collettivo**, purché garantisca ai dipendenti le **stesse tutele economiche e normative** del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.».

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le stesse norme (incusa quella del CCNL) del subappaltatore.

CCNL scorporabili (41.1dx119.12 e 2x11.2-bis)

- ❖ Ai fini dell'individuazione del CCNL applicabile, sono «**categorie omogenee prestazioni**» che **differiscono** dall'attività **prevalente** oggetto dell'appalto, quelle
 - **scorporabili**, secondarie, accessorie o sussidiarie e
 - che rappresentano **almeno il 30%**,
- ❖ Le SA e gli EC *specificano nei documenti ex 11.2 c.a. il diverso CCNL e territoriale di lavoro applicabile al personale impiegato in tali prestazioni* dall'appaltatore.

È vietato imporre un CCNL come requisito di partecipazione (l.01, 2,4) (v. anche Cons. St. 10886/2023)

L'ANAC ha chiarito che l'obbligo di indicare il CCNL non si applica

- ai contratti per servizi intellettuali e
- forniture senza posa in opera ex 11 e 57 Cod (BT1/2023).

Valutazione equivalenza (73xI.01)

❖ Se è indicato nell'offerta un diverso CCNL, si considera:

Art.
3 I.01

Equivalenza presunta:

- **In edilizia:** tra i CCNL con cod. **F012 (Ance/Coop)**, **F015 (Artigiani)**, **F018 (Confapi Aniem)**;
- **Altri settori:** tra CCNL firmati dalle stesse sigle sindacali adeguati alla dimensione aziendale

Art.
4 I.01

La SA valuta equivalenza su voci riferite a:

- le **tutele economiche** (es. retribuzione tabellare annuale) e
- le **tutele normative**, tra cui obblighi di denuncia agli enti previdenziali (es. CE), assicurativi e antinfortunistici

C'è **equivalenza** delle tutele se il **valore economico complessivo delle componenti fisse** della retribuzione globale annua è **pari a quello del CCNL indicato** o abbia scostamenti marginali. Un dec. MLPS-MIT fornirà ll.gg. specifiche.

Clausole sociali (21x57 e II.3)

- ❖ **Fatta salva la facoltà di deroga della SA**, le **misure** per le **pari opportunità generazionali**, di **genere** e di **inclusione** lavorativa delle persone con disabilità di cui all'**art. 47 del DL n. 77/2021**, prima riferite dei soli contratti c.d. riservati (61), sono **estese a tutti gli appalti** (?),
- ❖ Incluse:
 - le **quote del 30% di nuove assunzioni per giovani e donne** e
 - quindi le criticità che già si verificano nell'ambito degli appalti PNRR/PNC.

«La c.d. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando, altrimenti, essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 della Costituzione» Cons. St. 5890/14 e 1255/16)

Autorizzazione del subappalto

- ❖ L'art. 119 comma 4 stabilisce che l'appaltatore **può affidare in subappalto** le opere, i lavori, i servizi o le forniture comprese nel contratto **solo previa autorizzazione della SA.**
- ❖ L'autorizzazione è condizionata al fatto che:
 - *il subappaltatore sia qualificato* per le prestazioni da eseguire,
 - *non abbia cause di esclusione* e
 - *all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori* o le parti di essi che si intendono subappaltare.

È fatto obbligo di **acquisire autorizzazione integrativa** qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato (119.1).

Il subappalto non autorizzato integra una fattispecie di reato (art. 21 legge 646/1982 e art. 25 D.L. Sicurezza 113/2018), con conseguente nullità del rapporto contrattuale e diniego del compenso al subappaltatore per lavori non autorizzati.

Mancata autorizzazione: effetti civili

- ❖ Il contratto di subappalto stipulato in violazione dell'art. 21 della Legge n. 646/1982 s.m.i.
 - **è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c.**, e
 - costituisce **grave inadempimento dell'appaltatore** che legittima la SA a richiedere la risoluzione del contratto in danno (Cass. Civ. 11131/03).
- ❖ Il subappalto ***non produce effetti legali*** né tra SA e OE, né tra appaltatore e subappaltatore.
- ❖ Le ***prestazioni non autorizzate sono considerate come non avvenute*** e non danno diritto a compensi o richieste di arricchimento senza causa.

Il divieto non può essere aggirato subordinando l'efficacia del subappalto al rilascio successivo dell'autorizzazione (Cass. Civ. 22841/16).

FVOE del subappaltatore (119.4)

❖ Ai fini dell'autorizzazione, **la SA utilizza il nuovo FVOE 2.0**, pertanto:

- 1. la subappaltatrice non** produce più un proprio PASSoe (indicando il CIG) ma autorizza la SA sul FVOE a verificare il possesso dei requisiti generali e speciali (v. DGUE);
- 2. la SA** effettua le verifiche sul subappaltatore e che con l'offerta siano stati indicati i lavori da subappaltare. Deve **rilascia l'autorizzazione**, salvo sospensione dei termini (1 sola volta)

La SA non verifica le dichiarazioni del subappaltatore tramite la BDNCP (23), ma la verifica avviene mezzo PAD che si interfacciano con il FVOE 2.0*

IL SUBAPPALTATORE DEVE AVERE IL FVOE

Com. Pres. ANAC: Non è più necessaria l'autorizzazione?

Subappalto a cascata (41.1.ex119.17)

- ❖ Ai sensi del correttivo, al subappalto a cascata **si applicano le disposizioni del codice in tema di subappalto ordinario**, pertanto:

**AUTORIZ-
ZAZIONE**

Necessaria
come in via
ordinaria

**RESPON-
SABILITÀ
SOLIDALE**

Appaltatore
e subappal-
tatore (?)

Istanza formalmente presentata:

- **dal subappaltatore**, con il consenso esplicito dell'appaltatore principale, **oppure**
- **dall'appaltatore** principale, che resta coinvolto nella filiera di responsabilità e controlli.



Nuovo
modello
del CEL?

APPALTI E CONCESSIONI

Certificazione Subappalto

*La disciplina degli appalti delle
concessioni ex d.lgs. 36/23, dopo il
d.lgs. 209/24*

Modifiche alla SOA Subappaltatore (91xII.12)

- ❖ Le modifiche sulla SOA riguardano l'allegato II.12 che ora prevede:

Opere subappaltate (23.1)

Ai fini della qualificazione

- dell'**aggiudicataria**, la SOA **applica la decurtazione di importo** in ragione dei lavori affidati in subappalto nella categoria scorporabile. È infatti riconosciuto l'intero importo dei lavori riportati nel CEL, siano essi nella categoria prevalente o non in quelle scorporabili.
- del **subappaltatore** è sempre riconosciuto solo l'importo dei lavori **direttamente eseguito, scomputando** anche le lavorazioni eventualmente realizzate dalle imprese subappaltatrici successive (**c.d. "a cascata"**).


Sono previsti **CEL su richiesta del subappaltatori** che possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori (119.20).

Calcolo lavori prevalente (81xII.12,23.1.a.2)



Calcolo lavori scorporabili (81xII.12,23.1.b.2)

- ❖ Determinazione della cifra d'affari (II.12, 23.1.b.2):
- ❖ Consentito l'uso dell'intero importo dei lavori scorporabili per calcolare la cifra d'affari complessiva, ma non per la qualificazione nelle singole categorie.



Rilascio CEL (91xII.12)



Rilascio CEL in **30 gg** dalla richiesta dell'esecutore (I.2 8):

- incrementando il valore di quelle lavorazioni interessate dall'**aumento dei prezzi** a titolo compensazione e adeguamento prezzi (com. Pres. ANAC 30.1.25);
- **scomputando** dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di **quanto eseguito attraverso il subappalto** (119.20)

Se al subappaltatore a cascata si applica la stessa disciplina del subappaltatore, questi può chiedere il CEL al amministrazione.

Il CEL richiesto dallo
APPALTATORE

Il CEL richiesto dal
SUBAPPALTATORE

Anche il **nuovo CEL è UNICO** (superati i mod. B e B1)

Evoluzione dei CEL (Com. ANAC 19.3 e 13.5 del 2025)

CEL e accordi quadro

Ogni **contratto attuativo** può essere riportato in un CEL cumulativo se lavori:

- affidati allo stesso OE
- continuità spazio-temporale
- nello stesso sito

Maggiori importi

La **compensazione** e **l'adeguamento** prezzi:

- quadro 4.3 del CEL
- determinazione Tot. Lv. autorizzati/eseguiti
- incrementano la SOA.

Beni culturali

CEL valido solo con visto positivo Soprintendenza, ma con stato **ATTESA VISTO**, valido se:

- lavorazioni marginali in categorie vincolate.

Novità

Il rilascio **CEL da parte del concedente pubblico**

- all'impresa esecutrice segue
- regole CEL pubblici se affidamento con gara,
 - altrimenti CEL privati

APPALTI E CONCESSIONI

Consorzi stabili

*La disciplina degli appalti delle
concessioni ex d.lgs. 36/23, dopo il
d.lgs. 209/24*

Consorzi stabili: 3 tipi SOA *(Com. Pres. ANAC 28.5.25)*

- ❖ **Modalità 1 - Cumulo alla rinfusa degli attestati** *(art. 67, co. 8)*
 - È la modalità tradizionale, che consente di utilizzare il cumulo degli attestati SOA delle imprese consorziate, secondo quanto previsto dall'articolo 67, comma 8 del Codice dei contratti pubblici (punto 1.1 del comunicato);
- ❖ **Modalità 2 - Cumulo dei requisiti delle consorziate** *(art. 18, co. 17, All. II.12)*
 - Il consorzio può attestarsi "cumulando i requisiti delle consorziate, ovvero utilizzando, ai fini delle attestazioni SOA, i requisiti di personale e attrezzature delle consorziate (cfr. art. 18, co 17, all. II.12) che, tuttavia, devono risultare in dotazione stabile a queste ultime" (punto 1.2 del comunicato);
- ❖ **Modalità 3 - Requisiti propri del consorzio** *(art. 67, co. 7)*
 - Viene formalizzata la possibilità di qualificarsi con requisiti maturati direttamente, indipendenti da quelli delle consorziate, specificamente indicati nell'attestazione SOA (punto 1.3 del comunicato).

Indicazioni gara

- ❖ **Esecuzione solo in proprio**
 - Il consorzio può utilizzare qualsiasi delle tre modalità di qualificazione, cumulando i requisiti propri con quelli delle consorziate, e impiegando a pieno titolo la propria qualificazione, indipendentemente dal modello adottato;
- ❖ **Esecuzione tramite consorziate**
 - Con *cumulo alla rinfusa* (modalità 1): le consorziate esecutrici devono essere in possesso dei requisiti in proprio o tramite avalimento ordinario (art. 104 del Codice).
 - Con requisiti propri (modalità 3) o cumulo tecnico-organizzativo (modalità 2): *"i requisiti devono essere posseduti dal consorzio secondo le vigenti disposizioni di legge."*; **ciò senza che sia specificata la necessaria qualificazione della consorziata.**
- ❖ **Esecuzione mista**
 - Per ogni parte del contratto si applicano le regole specifiche sopra previste

Attribuzione dei CEL e modello SOA

- ❖ Certificati di esecuzione lavori (CEL): *"i lavori devono essere stati eseguiti dal Consorzio con una propria struttura, intesa come dotazione diretta di attrezzature e organico, e non eseguiti da una consorziata esecutrice"*.
- ❖ Delibera attribuzione?
- ❖ L'ANAC ha reso noto di aver **adeguato il sistema di rilascio** dell'attestazione SOA, al fine di recepire le modifiche introdotte dal D.Lgs. 209/2024.
- ❖ Nel nuovo modello di **attestazione SOA** per i consorzi stabili è prevista una **sezione dedicata** alle categorie di lavori (e relative classifiche) maturate direttamente dal consorzio.

Grazie per l'attenzione